

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: previsione aggiungere le seguenti: dell'obbligo.

4. 22. (ex 4. 22.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , con l'obbligo da parte del datore di lavoro di comunicazione del contratto tramite consegna al prestatore d'opera, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, di una copia del contratto di lavoro o di un documento scritto che contenga la puntuale indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'identità delle parti;*
- b) la durata del contratto e l'eventuale periodo di prova;*
- c) l'oggetto della prestazione lavorativa;*
- d) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;*
- e) le modalità atte a garantire le informazioni necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa o alla realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del committente sull'esecuzione o sulla realizzazione stessa;*
- f) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio.*

4. 23. (ex 4. 23.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'identità delle parti;*
- b) la durata del contratto e l'eventuale periodo di prova;*
- c) l'oggetto della prestazione lavorativa;*
- d) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;*
- e) le modalità atte a garantire le informazioni necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa o alla realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del committente sull'esecuzione o sulla realizzazione stessa;*
- f) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio.*

4. 24. (ex 4. 24.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: e infortunio aggiungere le seguenti: , nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. 25. (ex 4. 25.) Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Motta, Nigra, Diana, Trupia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , nonché previsione del diritto di accesso dei collaboratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale previsti per i

lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 4), non deve comportare oneri superiori a 70 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'esercizio della delega si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive.

4. 26. (ex 4. 26.) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di apposite tutele al fine di garantire il diritto:

a) di costituire organizzazioni sindacali e di aderire, non aderire o recedere da organizzazioni esistenti;

b) di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali all'interno di attività produttive;

c) di negoziare liberamente, attraverso le loro organizzazioni, accordi e contratti collettivi per la regolazione dei rapporti di lavoro.

4. 27. (ex 4. 27.) Delbono, Cordoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: ; in particolare in caso di infortunio, malattia, gravidanza, maternità o paternità, congedo parentale, cura e assistenza personale e di familiari, svolgimento di attività di formazione continua e permanente, previsione e tutela per i collaboratori del diritto ad astenersi dalla prestazione, percependo il compenso ovvero una indennità previdenziale, nella misura e per la durata in base alla legge.

4. 28. (ex 4. 28.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: ; in particolare, previsione del diritto elettorale, attivo o passivo, per la partecipazione dei collaboratori alle rappresentanze sindacali dei lavoratori subordinati costituite o da costituire nelle unità produttive medesime.

4. 29. (ex 4. 28.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento all'applicazione degli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni e delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa nonché estensione dei diritti sindacali e della tutela in caso di malattia.

4. 30. (ex 4. 30.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Innocenti, Guerzoni, Motta, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) rinvio obbligatorio alla contrattazione collettiva per la definizione di ulteriori tutele;

4. 31. (ex 4. 31.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 5), sostituire la parola: previsione con la seguente: introduzione.

4. 32. (ex 4. 32.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , e, contestualmente, previsione di un sistema di incentivi per le nuove assunzioni derivanti da una conversione volontaria del rapporto di collaborazione, nelle fattispecie di cui all'articolo 2094 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 5), non deve comportare oneri superiori a 70 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 33. (ex 4. 33.) Cordoni, Delbono, Sciacca, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 6), sostituire le parole: delle parti con le seguenti: dei soggetti.

4. 34. (ex 4. 34.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 35. (ex 4. 35.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Sciacca, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4. 36. (ex 4. 36.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Carbonella, Buffo, Duilio, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di quanto già stabilito dalla circolare del Ministro del lavoro n. 43 del 7 aprile 1998, fatte salve le diverse previsioni che possono essere adottate con i contratti collettivi o individuali.

4. 37. (ex 4. 37.) Cordoni, Delbono, Sciacca, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che la cessazione della prestazione da parte di uno dei lavoratori non comporti automaticamente la cessazione del rapporto.

4. 40. (ex 4. 40.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che la cessazione della prestazione da parte di uno dei lavoratori non comporti automatica la cessazione del rapporto.

4. 38. (ex 4. 38.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso.

4. 39. (ex 4. 39.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana, Sciacca, Camo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi, delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole.

4. 41. (ex 4. 41.) Campa.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Delega al Governo in materia di disciplina del lavoro cooperativo). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina della figura del socio-lavoratore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, al fine di evidenziare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro;

b) revisione dell'articolo 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, nel senso di raccordare l'esercizio dei diritti previsti dal titolo terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300, a modalità compatibili con lo stato di socio lavoratore, così come determinate da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

c) semplificazione dei criteri di individuazione della competenza giurisdizionale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, affidando al giudice civile ordinario le controversie concernenti il recesso e l'esclusione del socio;

d) attribuzione all'assemblea della possibilità di deliberare, se necessario, un piano di crisi aziendale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con eventuale apporto, anche economico, dei soci lavoratori alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

e) introduzione dei necessari adattamenti della contrattazione collettiva nazionale alle peculiari esigenze delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevedendo la possibilità di definire accordi territoriali da parte delle associazioni del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

f) estensione della procedura di certificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 5 anche al lavoro del socio di cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera h).

4. 01. (ex 4. 01 seconda versione) Campa.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.05
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4.05, sopprimere la lettera a).

0. 4. 05. 1. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia.

Alla lettera a) sostituire le parole: e distinto con le seguenti: ulteriore e distinto.

0. 4.05. 4. Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello.

All'emendamento 4.05, la lettera b) è soppressa.

0. 4. 05. 2. Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Buffo, Gasperoni.

All'emendamento 4.05, sopprimere la lettera d).

0. 4. 05. 3. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia.

Alla lettera e) dopo le parole: , comma 3; inserire le seguenti: e sostituire le parole « ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali » con le seguenti « al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3 comma 1 ».

0. 4. 05. 5. Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello.

(Approvato)

Alla lettera g) sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

0. 4. 05. 6. Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: « e distinto » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « anche quello associativo » aggiungere le seguenti: « l'esercizio dei diritti di cui al titolo III della legge 20 marzo 1970, n. 300, trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative »;

c) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: « 3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dal successivo articolo 6.

d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: « il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario »;

e) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole « del comma 1 », sono aggiunte le seguenti: « nonché dall'articolo 3, comma 3 »;

f) all'articolo 6 aggiungere, in fine, il seguente comma: « 3. Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione

cazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio »;

g) All'articolo 6, comma 1, le parole « Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2003 ».

4. 05. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: « ulteriore e distinto » sono soppresse;

b) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e le parole: « rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte » con le seguenti: « previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati. »;

c) all'articolo 2 le parole da: « con rapporto di lavoro subordinato » fino a: « esercizio dei diritti sindacali » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti »;

d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario »;

e) all'articolo 6, comma 2, primo periodo, le parole: « ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « al trattamento economico »;

f) all'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ».

2. Le cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sono escluse dall'applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142, fatta eccezione per l'articolo 7, in quanto applicabile.

3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, è prorogato al 30 giugno 2003.

***4. 02.** (ex 4. 02.) Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello, Ciro Alfano, Dorina Bianchi, Grillo, Mereu, Peretti, Tanzilli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: « ulteriore e distinto » sono soppresse;

b) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e le parole: « rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte » con le seguenti: « previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra

legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati. »;

c) all'articolo 2 le parole da: « con rapporto di lavoro subordinato » fino a: « esercizio dei diritti sindacali » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti »;

d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario »;

e) all'articolo 6, comma 2, primo periodo, le parole: « ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « al trattamento economico »;

f) all'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ».

2. Le cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sono escluse dall'applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142, fatta eccezione per l'articolo 7, in quanto applicabile.

3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, è prorogato al 30 giugno 2003.

***4. 04.** (ex 4. 02.) Delbono, Duilio, Carbonella, Squeglia, Camo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Partecipazione agli utili dei dipendenti). — 1. Nelle imprese artigiane e nelle imprese agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci, i prestatori di lavoro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, possono chiedere di partecipare agli utili dell'impresa nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

2. L'entità, le forme e le modalità della partecipazione agli utili sono determinate dall'accordo tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2102 del codice civile e senza pregiudizio dei trattamenti economici e giudiziari maturati dal prestatore di lavoro. Nell'assegnazione degli utili il datore di lavoro deve tenere conto della diversa anzianità di servizio dei lavoratori di cui al comma 1.

3. La quota di partecipazione agli utili può essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso accordo tra le parti ovvero quale anticipazione della quota di cessione dell'azienda al prestatore di lavoro secondo un importo complessivo preventivamente determinato dalle parti.

4. Gli imprenditori che corrispondono o accantonano, ai sensi del comma 3, somme di denaro in favore dei prestatori che partecipano agli utili hanno diritto a uno sgravio contributivo annuale proporzionato all'entità degli utili corrisposti o accantonati, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo sgravio di cui al presente comma può essere concesso nel limite massimo di spesa di quindici milioni di euro annui.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554

del codice civile al fine di evitare pratiche in frode alla legge e incentivare la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui al comma 1.

6. L'adozione e il rispetto delle linee guida di cui al comma 4 costituiscono elemento probatorio in caso di eventuale contenzioso tra le parti.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati nel limite massimo di quindici milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2003-2005, nella tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

4. 03. (ex 4. 03.). Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Ciro Alfano, Mongiello, Dorina Bianchi, Mereu, Tanzilli, Grillo.

(A.C. 3193 - Sezione 3)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro).

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di certificazione

del relativo contratto stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;

b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in materia;

c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;

d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;

e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del programma negoziale da parte dell'organo preposto alla certificazione e di difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione;

f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro;

g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni

di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse;

h) estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni;

i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro).

Sopprimerlo.

* **5. 1.** (ex *5. 1.) Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** (ex *5. 2.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione volontaria del

relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'organo preposto alla certificazione, nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

b) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;

c) indicazione del contenuto della certificazione, da riferire alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto scritto di cui all'articolo 3 e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali ed alle modalità di svolgimento della prestazione, in rapporto a quanto eventualmente definito dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 2;

d) in caso di controversia sulla effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

e) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla lettera *a*).

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Carriera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine

previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera e), eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.

5. 3. (ex 5. 3.) Cordoni, Delbono, Innocenti, Squeglia, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. 4. (ex 5. 4.) Campa.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

5. 6. (ex 5. 6.) Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Sciacca, Diana, Trupia.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, o anche università.

5. 7. (ex 5. 7.) Campa.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **5. 8.** (ex 5. 8.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **5. 9.** (ex 5. 9.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **5. 10.** (ex *5. 10.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) in caso di controversia sulla effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

5. 11. (ex 5. 11.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: con esclusione fino alla fine della lettera.

5. 12. (ex 5. 12.) Cordoni, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Motta, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **5. 14.** (ex *5. 14.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **5. 15.** (ex *5. 15.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione ed il programma attuato.

5. 17. (ex 5. 17.) Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: accertare anche le con le seguenti: tenere conto anche delle.

5. 18. (ex 5. 18.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

* **5. 19.** (ex *5. 19.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

* **5. 20.** (ex *5. 20.) Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Buffo, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: non solo fino alla fine della lettera con le seguenti: la qualificazione del contratto di lavoro e il programma di lavoro concordato dalle parti.

5. 21. (ex 5. 21.) Delbono, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Duilio, Trupia, Sciacca, Squeglia, Gasperoni, Camo, Carbonella, Diana.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: a conferma fino alla fine della lettera.

5. 22. (ex 5. 22.) Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Trupia, Motta, Nigra, Diana, Sciacca, Buffo.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

* **5. 24.** (ex *5. 24.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

* **5. 25.** (ex 5. 25.) Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Trupia, Motta, Nigra, Buffo, Diana, Sciacca.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: all'atto di deposito fino alla fine della lettera con le seguenti: anche alla qualificazione e rapporto con i singoli soci lavoratori di società cooperative ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni.

5. 26. (ex 5. 26.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5. 27. (ex 5. 27.) Nigra, Motta, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: delle disposizioni aggiungere le seguenti: con particolare riferimento all'accertamento della garanzia del carattere sperimentale e volontario delle procedure di certificazione,

5. 28. (ex 5. 28.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: sei mesi.

5. 32. (ex 5. 32.) Motta, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Buffo, Diana, Sciacca, Nigra, Trupia.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.

* **5. 30.** (ex *5. 30.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.

* **5. 31.** (ex 5. 31.) Nigra, Motta, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.

5. 29. (ex 5. 29.) Buffo, Motta, Cordoni, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Guerzoni, Diana, Sciacca, Nigra.

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: comparativamente più con le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.

5. 33. (ex 5. 33.) Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Buffo, Nigra, Motta, Diana, Trupia.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di una consultazione referendaria effettuata tra i lavoratori interessati.

5. 34. (ex 5. 34.) Sciacca, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Diana, Nigra, Buffo, Guerzoni, Trupia, Motta.

(A.C. 3193 – Sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Esclusione).

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Esclusione).

Sopprimerlo.

* **6. 1.** (ex *6. 1.) Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** (ex *6. 2.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. *(Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale)* – 1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge

20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che verranno definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

3. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra le confederazioni o organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle unità di cui ai commi 1 e 2 fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

4. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive. Essi possono altresì prevedere che siano costituite rappresentanze unitarie interaziendali del personale nelle aziende del medesimo territorio che occupino meno di 15 dipendenti.

5. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed

integrazioni, e della presente legge. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali.

6. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dalle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva aziendale. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore.

7. Nel caso di aziende con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche gli organismi di cui ai commi 1 e 2 che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

8. Ai lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri per i quali nel contratto collettivo del settore sia prevista una disciplina distinta deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

9. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.

10. Partecipano alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel settore o nell'area una

rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

11. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo settore o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 10 siano affiliate.

12. Le parti sottoscrivono i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 10, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel settore o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

13. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità ai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto al comma 6, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

14. Agli effetti dell'accordo tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, previsto dai contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 10, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel settore o nell'area.

15. Ai fini delle deliberazioni, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

16. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

17. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base alla presente legge. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

18. Le elezioni di cui al comma 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le suddette elezioni hanno periodicità triennale. Le rappresentanze sindacali unitarie elette, in base a contratti o accordi collettivi vigenti nel corso dell'anno 2001, scadranno contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie che verranno elette entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere considerate valide al fine della misurazione della rappresentatività.

19. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. 01. (ex 6. 01.) Gasperoni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».

6. 02. (ex 6. 02.) Campa.

(Approvato)

(A.C. 3193 — Sezione 5)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Disposizioni finali).

Al comma 1, dopo le parole: dei datori e prestatori di lavoro aggiungere le seguenti: , nonché il CNEL.

7. 2. (ex 7. 2.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere le parole: il sessantesimo giorno antecedente.

7. 3. (ex 7. 3.) Campa.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

7. 4. (ex 7. 4.) Alfonso Gianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

7. 5. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7. 01.
DEL GOVERNO

All'emendamento 7. 01 del Governo, al comma 1, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: sei mesi.

0. 7. 01. 1. Sgobio

All'emendamento 7. 01 del Governo, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'onere derivante dall'attuazione della delega di cui al presente articolo, pari a trentasei milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

0. 7. 01. 2. Sgobio

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. *(Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro)*

1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro

con interventi omogenei, il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;

b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;

c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della Direzione provinciale del lavoro;

d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla Direzione regionale del lavoro;

e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;

f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza